



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 36 del 23/03/2026

**Oggetto: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER PENSIONAMENTO -
DIPENDENTE OMISSIS A. M. - MONETIZZAZIONE PARZIALE FERIE RESIDUE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2025 si è preso atto della cessazione rapporto di lavoro per pensionamento anticipato del dipendente A. M. a decorrere dal 01.07.2025- ultimo giorno di lavoro 30.06.2025;

VISTA la nota prot. n. 1328 del 09.02.2026 agli atti dell'ufficio, con la quale l'ex dipendente A.M. richiedeva la monetizzazione delle ferie residue non godute

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 22.02.2024 con cui vengono attribuite al Geom. RICCARDO RAVAIOLI le funzioni di Responsabile dell'AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 30/09/2025 con cui vengono attribuite al Dott. Andrea PROVENZALI le funzioni di Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria;

VISTA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 DEL 19/03/2026 con cui è stato approvato il DUPS 2026/2028;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/03/2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

CONSIDERATO che il dipendente sopracitato, a causa dell'assenza dal servizio per i motivi indicati nella richiesta agli atti nel periodo antecedente il collocamento a riposo, all'atto della cessazione aveva a disposizione giorni di ferie non goduti;

RICHIAMATO l'art. 38 comma 11 e 18 del CCNL 2019/2021 che in caso di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio consente la monetizzazione solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e sull'importo è determinato per ogni giornata di ferie non goduta, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL;

RICHIAMATO il comma 11 dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Funzioni locali 2022/2024 stipulato il giorno 23/02/2026, che cita testualmente *“Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”*;

RICHIAMATO, inoltre, il comma 18 dell'art. 28 del C.C.N.L. 2022/2024 sottoscritto in data 23/02/2026, che determina il compenso sostitutivo delle ferie non fruite prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c), del presente CCNL;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 5 comma 8 del D.l. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 riporta “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 40033 dell'otto ottobre 2012, condivisa dal Ministero dell'economia e delle Finanze, ha fornito alcune indicazioni ai fini della definizione dell'esatta portata e delle corrette modalità applicative della nuova disciplina legislativa mitigando l'estensione ed il rigore applicativo che, formalmente, sembrano caratterizzare il nuovo regime;
- le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica sostengono che la normativa predetta non opererebbe, in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l'impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente e pertanto, la monetizzazione delle ferie e dei riposi dovrebbe continuare ad essere possibile solo nel caso di non fruizione di tali istituti per indifferibili ragioni di servizio;

RICHIAMATA la sentenza n.15652 del 14 giugno 2018 con la quale la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Corte Costituzionale n. 95/2016), ordinaria e amministrativa, che riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione", ha affermato «che il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore». Spettano pertanto, in tale ipotesi, l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, ciò in quanto il lavoratore al termine del rapporto (sia esso avvenuto per raggiungimento dell'età pensionabile, per dimissioni, per scadenza del termine o per licenziamento) non è più nella possibilità di godere delle ferie maturate;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato Sezione II n. 2349-2022 "Pubblico Impiego diritto compensative ferie non godute" così riassumibile: "Il Collegio in merito al diritto alla monetizzazione delle ferie non godute ha ritenuto che "il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost. quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, Sez. II, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, sez. Ili, 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del congedo per l'aspettativa per infermità). Pertanto, i giudici affermano che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047)";

RICHIAMATA la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-218/22 – con la quale si stabilisce che il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità finanziaria e si afferma che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro, concludendo pertanto che solo nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente, sebbene il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, informandolo del rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo di riferimento o di riporto autorizzato, il diritto dell'Unione non osta alla perdita di tale diritto;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la Deliberazione Corte dei Conti n. 105/2024/PAR Sezione Controllo Regione Lazio secondo cui la sentenza n. 95 del 2016 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato che il divieto di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95, applicabile ai dipendenti pubblici di versare un'indennità finanziaria sarebbe escluso qualora le ferie non siano state godute per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, come la malattia, dando atto che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le

ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne;

- la sentenza della sez. . VI Napoli del TAR Campania, con la sentenza 11 agosto 2025, n. 5898 secondo cui la monetizzabilità delle ferie deve essere sempre riconosciuta in ipotesi non riconducibili alla volontà delle parti (dipendente e datore di lavoro), ma oggettivamente connesse al rapporto di servizio e assimilabili alle documentate esigenze di servizio

DATO ATTO che il dipendente A. M., nell'ultimo giorno di servizio (30.06.2025), ha maturato n. 48 giorni di ferie;

CONSIDERATO che le ferie residue non godute derivano dall'impossibilità alla fruizione da cause indipendenti dalla sua volontà e in particolare per esigenze di servizio parte integrante e proposita si evidenzia che il suddetto accumulo è riconducibile a cause oggettive e non imputabili alla volontà del lavoratore. In particolare, negli anni precedenti, il dipendente non ha potuto usufruire regolarmente delle ferie maturate a causa della persistente carenza di organico all'interno del servizio di appartenenza, situazione che ha reso necessario garantire la continuità e l'efficienza delle attività operative dell'Ente, come da nota del sottoscritto Responsabile prot. 3002 del 20.03.2026, interno agli atti dell'ufficio personale e del Segretario Comunale;

RITENUTO sussistere nel caso di specie tutti i presupposti per il pagamento delle ferie maturate nell'intera annualità 2024 fino alla data del 30.06.2025 (ultimo giorno lavorativo) e non godute per cause indipendenti dalla propria volontà;

SENTITO il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, relativamente alla quantificazione economica delle ferie residue di cui sopra, il quale ha comunicato che la monetizzazione ammonterebbe ad importo pari ad € 3.472,00 oltre Oneri riflessi ed IRAP, per un totale di € 4.594,03;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.lgs n° 267/2000

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, Dotazione Organica - Norme Di Accesso vigente;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che alla data di conclusione del rapporto di lavoro il dipendente AM. Ha maturato e non goduto di n. 48 gg di Ferie per un importo monetizzabile, come comunicato dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, pari ad € 3.472,00 oltre Oneri riflessi ed IRAP;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Finanziaria di assumere gli impegni di spesa necessari per indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre oneri e irap, per un totale di € 4.594,03;

DI STABILIRE che al dipendente A.M. sarà corrisposto il compenso per le ferie non godute di cui sopra, contestualmente all'erogazione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti relativi alla mensilità di Marzo 2026;

DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Personale per i successivi adempimenti di competenza;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 33/2013, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Geom. RICCARDO RAVAIOLI, Responsabile AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 0565/921625.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICCARDO RAVAIOLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)